



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DEI LAVORI PUBBLICI

L'Assessore

DECRETO N. 17 DEL 20.10.2011 Prot. 1835/GAB

OGGETTO: L.R. 31/1998, art. 8: Atto di indirizzo per la definizione dell'ambito di applicazione dei massimali di costo per l'edilizia residenziale pubblica.

- VISTO lo Statuto Speciale per la Regione Autonoma della Sardegna e le relative norme di attuazione;
- VISTA la L.R. 07.01.1977, n. 1, recante "Norme per l'organizzazione amministrativa della Regione Sarda e sulle competenze della Giunta, della Presidenza e degli Assessori regionali";
- VISTO l'articolo 8 della Legge Regionale 13.11.1998, n. 31;
- VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 56/74 del 29/12/2009 che, ai sensi della Legge 5.8.1978, n. 457, articolo 4, lettera g), reca la "Definizione dei massimali di costo per gli interventi di edilizia residenziale pubblica e loro aggiornamento";
- VISTO la determinazione del Direttore Generale n. 28198/1851 del 29/07/2011 di aggiornamento massimali di costo 2011;
- CONSIDERATO sono pervenute alla Regione richieste e segnalazioni da parte degli operatori volte ad ottenere un'interpretazione dell'art. 9 "Ambito di applicazione" dell'Allegato 2 della deliberazione della Giunta Regionale n. 56/74 del 29/12/2009 di cui sopra;
- RITENUTO pertanto necessario esplicitare i contenuti dell'articolo di cui sopra

DECRETA



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DEI LAVORI PUBBLICI

L'Assessore

DECRETO N. 17

DEL 20.10.2011

ART. 1 Nel caso in cui l'attuatore sia un soggetto tenuto al rispetto della normativa in materia di lavori pubblici, i massimali di costo di cui alla determinazione del Direttore Generale n. 28198/1851 del 29/07/2011 si applicano agli interventi non ancora pervenuti alla fase di indizione della gara d'appalto, alla data della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione, così come già definito nell'art. 9 dell'Allegato 2 alla deliberazione della Giunta Regionale n. 56/74 del 29/12/2009 e confermato nella determinazione del Direttore Generale n. 28198/1851 del 29/07/2011.

ART. 2 Nel caso in cui l'attuatore sia un soggetto non tenuto al rispetto della normativa in materia di lavori pubblici, ossia si tratti di un operatore privato, i massimali di costo di cui alla determinazione del Direttore Generale n. 28198/1851 del 29/07/2011 si applicano agli interventi non ancora pervenuti ad inizio lavori alla data della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

L'ASSESSORE

f.to Angela Nonnis

Rag. B.Mulas
Ing. B. Foddìs/Resp. Settore
Dott.ssa P.P.Atzori/Direttore del Servizio
Ing. E. Balzarini/Direttore Generale